

Se così è, almeno si determini una certa misura. Chi non possiede delle armi, e quindi della polvere, per propria difesa, specialmente nelle campagne? Determinate dunque una misura; stabilite, per esempio, che se ne possa tenere fino ad un chilogramma, stabilite che si possa tenere un certo numero di cartucce. Chi si esercita al bersaglio non avrà diritto di tenere una certa provvista di cartucce?

Voi, o signori, in una parola, cercate tutti i modi per intralciare l'attività umana; voi togliete ai cittadini i mezzi per la loro legittima difesa!

E questa la chiamate tutela? Ditelo in coscienza! Sapete in che cosa si risolve tutto questo? In una fiscalità! Oltre il permesso di porto d'armi bisognerà avere il permesso (anche per coloro, che tengono le armi in casa) di tener la polvere o le cartucce; ma per aver questo permesso, bisognerà fare una domanda in carta da bollo: ed ecco la fiscalità. Almeno stabilite che non vi sia obbligo di carta da bollo, e che non si debba pagare alcuna tassa!

Tener armi nel proprio domicilio, per difendere la propria famiglia, i propri averi non può esser proibito da nessuna legge, ed è nel diritto naturale.

Queste sono leggi non ben pensate, non ben maturate, son leggi abborraciate, messe insieme sotto l'incubo di una preoccupazione!

Dunque insisto perchè si stabilisca una quantità minima di polvere e di cartucce, e perchè si stabilisca l'esenzione da qualunque tassa. Fate almeno questo; altrimenti obbligherete i cittadini a fuggire da questa Italia! (*Oh! oh!*).

Per Dio! di questo passo si avrà più libertà in Austria che qui. (*Oh! oh! — Rumori*). Lo dico con profondo dolore; si avrà più libertà in Austria che in Italia!

Presidente. Onorevole Lucchini, ha facoltà di parlare.

Lucchini. L'onorevole Zucconi mi ha prevenuto, per quel che riguarda la detenzione di polvere ad uso di caccia, argomento che fu trattato anche dagli onorevoli Nocito ed Imbriani.

Io non posso che associarmi ad essi, ricordando la disposizione dell'articolo 468 del Codice, dove è preveduta l'ipotesi della detenzione di materie infiammabili, ed è vie-

tata solo quando siano pericolose per la loro qualità e quantità.

Quindi, tenendo conto di questo concetto, credo che bisognerebbe cercare di migliorare l'articolo. Bene inteso che io faccio una discussione affatto accademica, perchè non convengo punto nel concetto della legge.

Imbriani. Neppure io! E perchè non adottare la stessa misura per il petrolio?!

Lucchini. Prego l'onorevole relatore di dirmi perchè ha escluso la ipotesi che era prevista nel progetto ministeriale, e cioè della introduzione nello Stato di queste materie esplosive ed infiammabili, ipotesi che già nel Codice si trova combinata con l'altra.

Farò ancora un'osservazione relativamente alla pena; e spero che il relatore la trovi giusta. All'articolo 461, posto in relazione con l'articolo 470, n. 2, del Codice è stabilito che chi fabbrica, vende, smercia bombe o macchine ecc. (è questa una delle ipotesi dell'articolo 8 messo in relazione con l'articolo 1^o), incorre in una pena da sei mesi a due anni. Ora mi pare evidente che qui la legge viene non ad aggravare, ma a diminuire la pena.

Ed un altro caso che può ricorrere per analogia è quello dell'articolo 468, dove si prevede la detenzione clandestina, che è in fondo quella senza licenza, di materie esplosive o infiammabili, e si commina pure una pena superiore a quella che ora si propone: ossia da tre mesi a sei anni.

Se piace alla Commissione di lasciare queste sproporzioni e queste incoerenze lo faccia pure, ma non per questo non saranno tali e quali ho accennato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito, relatore. La Commissione aveva già fatto tutte le osservazioni che sono state ora svolte dagli onorevoli Zucconi, Nocito, ed anche dall'onorevole Imbriani. Vede l'onorevole Imbriani che questa volta davvero la Commissione è più ragionevole, secondo che Ella dice.

Imbriani. Per una volta tanto!

Spirito, relatore. La Commissione aveva veduto la necessità di disciplinare questa materia contravvenzionale, come desidererebbe l'onorevole Nocito. La Commissione aveva veduto che ci sarebbe grave inconveniente a non permettere, se non con licenza, l'uso delle polveri piriche anche al disotto del limite